

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALSESIA

Corso Roma, 35 - 13019 Varallo (VC)

DETERMINAZIONE SETTORE AGRARIO, TECNICO, TERRITORIO, AMBIENTE N. 323 DEL 05/07/2023

OGGETTO:

GARA PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA GROBER SITA NEL NUCLEO STORICO DI ALAGNA VALSESIA CUP B37H22003650002 - CIG 9857430093 - PRESA D'ATTO GARA DESERTA

L' anno duemilaventitre il giorno cinque del mese di luglio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTI gli atti con cui vengono nominati i responsabili dei servizi;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio della Comunità Montana Valsesia n. 76 in data 31/05/2013, esecutiva, con la quale è stata istituita, presso gli Uffici dell'Ente, la Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) di cui all'art. 33 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) e s.m.i. e al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 Giugno 2011, emanato in attuazione dell'articolo 13 della Legge 13 agosto 2010, n. 136;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta dell'Ente montano n. 436 del 24.01.2014 avente per oggetto "Stazione Unica Appaltante. Provvedimenti vari";

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio della Comunità Montana n. 112 del 28.11.2014 avente per oggetto "Approvazione modifiche al Regolamento della Stazione Unica Appaltante";

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta della Regione Piemonte n. 88 in data 11/9/2015, con il quale si prende atto della trasformazione della Comunità Montana Valsesia nell'Unione Montana Comuni della Valsesia a partire dal 01 Ottobre 2015;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Alagna Valsesia n. 2 in data 06.05.2014, con la quale veniva delegata la Comunità Montana Valsesia per l'istituzione della Stazione Unica Appaltante (S.U.A.), aderendovi in subordine alla effettiva istituzione della stessa, nonché approvati gli schemi di convenzione ed il regolamento per il suo funzionamento;

VISTA la deliberazione della Giunta dell'Unione Montana dei Comuni della Valsesia, n. 484 in data 23.05.2014, esecutiva, con la quale è stata recepita la summenzionata deliberazione comunale di adesione alla Stazione Unica Appaltante;

DATO ATTO CHE ai sensi dell'art. 3 del sopracitato Decreto, fino a diverse disposizioni di legge adottate nell'ambito del riordino conseguente alla legge 7 aprile 2014, n. 56, l'Unione montana subentra nell'esercizio di tutte le funzioni amministrative e dei compiti conferiti alla comunità montana sulla base delle leggi regionali vigenti al momento della trasformazione;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio dell'Unione montana dei Comuni della Valsesia n. 10 del 27.03.2017 con la quale si approvavano le modifiche al Regolamento di funzionamento della Centrale Unica di Committenza e alla Convenzione di adesione alla stessa;

VISTA la Deliberazione della Giunta dell'Unione Montana dei Comuni della Valsesia n. 7, in data 09.02.2017, nella quale sono state riviste ed approvate, a far tempo dal 1° marzo 2017, le seguenti tariffe da determinarsi sul valore dell'appalto al netto dell'IVA:

- · fino ad € 200.000,00 = 0,50% con un minimo di €. 200,00
- \cdot da € 200.001,00 ad €. 1.000.000,00 = 0,30%
- · oltre € 1.000.000,00 = 0,20% con un massimo di €. 5.000,00

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio dell'Unione montana dei Comuni della Valsesia n. 10 del 27.03.2017 con la quale si approvavano le modifiche al Regolamento di funzionamento della Centrale Unica di Committenza e alla Convenzione di adesione alla stessa;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Alagna Valsesia n. 26 in data 09.11.2022, di approvazione della convenzione e del regolamento, come sopra modificati e di rinnovo adesione alla Centrale Unica di Committenza;

RICHIAMATA la Convenzione Rep. 209 del 23.01.2023 di adesione alla Centrale Unica di Committenza per il periodo 2019-2024;

CONSIDERATO CHE ai sensi del comma 2 dell'art. 40. del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. a decorrere dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di cui al Codice dei Contratti pubblici, svolte dalle stazioni appaltanti, sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici;

VISTO CHE secondo quanto previsto dal comma 1 dell'art. 58 "Procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione" del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.., le stazioni appaltanti ricorrono a procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici nel rispetto delle disposizioni di cui al citato Codice dei Contratti pubblici, ai sensi della normativa vigente in materia di documento informatico e di firma digitale, nel rispetto dell'art. 52 del Codice dei Contratti pubblici e dei principi di trasparenza, semplificazione ed efficacia delle procedure;

RICHIAMATA la determinazione del Responsabile del Servizio Agrario Tecnico Territorio Ambiente n. 64 del 29.03.2019 di questa Unione montana di adesione alla piattaforma di

negoziazione SINTEL dell'Azienda Regionale Centrali Acquisti (ARCA) S.p.A. di Regione Lombardia, incorporata dal 01.07.2019 nell' Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti (ARIA) S.p.A. di Regione Lombardia, attraverso la quale sono gestite tutte le fasi di gara fino all'aggiudicazione, e ha disposto di addebitare ai Comuni la somma € 30,00 per lo svolgimento di qualsiasi tipologia di procedura gara indetta per conto dei Comuni aderenti dalla Centrale Unica di Committenza istituita presso l'Unione montana, oltre alla tariffa già stabilita con la sopracitata Deliberazione della Giunta n. 7/2017;

VISTA la Determinazione del Responsabile del Servizio del Comune di Alagna Valsesia n. 80 del 12/05/2023 con la quale veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori di riqualificazione di piazza Grober sita nel nucleo storico di Alagna Valsesia CUP B37H22003650002, per un importo da quadro economico pari ad €. 450.000,00 dei quali €. 332.259,89 di lavori, compresi €. 8.907,72 quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

VISTA la Determinazione del Responsabile del Servizio del Comune di Alagna Valsesia n. 86 del 18/05/2023 con la quale veniva determinato a contrarre e delegata la Centrale Unica di Committenza dell'Unione Montana dei Comuni della Valsesia per la gestione dell'appalto tramite procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs 50/2016 e smi e criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 36 comma 9 bis del D.lgs 50/2016 e smi;

VISTA la propria Determinazione n. 232 del 31/05/2023 di approvazione del bando di gara, il disciplinare di gara e i relativi allegati per conto del Comune di Alagna, dell'appalto mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs 50/2016 e s.m.i., dell'affidamento dei "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA GROBER SITA NEL NUCLEO STORICO DI ALAGNA VALSESIA CUP B37H22003650002 - CIG 9857430093" da aggiudicarsi mediante il criterio dell'offerta economicamente vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i dello stesso decreto;

DATO ATTO che:

- la procedura è stata pubblicata sulla Piattaforma Sintel in data 31/05/2023 e sul sito istituzionale dell'Ente in data 31/05/2023, nella sezione "Amministrazione Trasparente bandi e contratti" in data 31/05/2023, sull'Albo Pretorio dell'Unione Montana dei Comuni della Valsesia in data 31/05/2023, sull'Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici in data 31/05/2023;
- che detto invito prevedeva la scadenza per la presentazione delle offerte per le ore 18,00 del giorno 30.06.2023 e che entro tale data non sono pervenute offerte;

VISTO il verbale generato da Sintel prot. 170122647 e il verbale di gara per l'affidamento mediante procedura aperta dei lavori di riqualificazione di piazza Grober sita nel nucleo storico di Alagna Valsesia CUP B37H22003650002 - CIG 9857430093, allegati al presente atto;

RITENUTO, altresì, che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

RICHIAMATA la parte II "Contratti di Appalto per Lavori Servizi e Forniture" del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 come modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014;

VISTO il D.Lgs. 118/2011;

VISTO lo Statuto dell'Unione Montana dei Comuni della Valsesia;

VISTO il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e servizi;

VISTO il Regolamento di contabilità;

DETERMINA

- 1) **CHE** la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) **DI APPROVARE** le risultanze della gara, dichiarata deserta, di cui al verbale del 05/07/2023;
- 3) **DI DICHIARARE** la gara in argomento deserta;
- 4) **DI ADDEBITARE** al Comune di Alagna Valsesia una tariffa pari ad € 996,78 oltre ad € 250,00 per la richiesta del codice identificativo di gara (CIG) attraverso il sistema di monitoraggio approntato dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici (SIMOG) ed €. 30,00 per la gestione della piattaforma Sintel;

5) DI DARE ATTO:

- che la somma di €. 1.276,78= sarà introitata al Cap.1082 "Rimborso dai Comuni per spese di gestione Stazione Unica Appaltante";
- che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 s.m.i.;
- 6) **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento:
 - all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
 - al Comune di Alagna Valsesia;

- 7) **DI PRENDERE E DARE ATTO** che il Responsabile del Procedimento del processo di aggiudicazione è individuato nel Responsabile del Servizio dell'Unione Montana dei Comuni della Valsesia, Dott. Arch. Alessandro Vanzetti;
- 8) **RELATIVAMENTE** al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 6 bis Legge 241/1990, dell'art. 6 del D.P.R. 62/2013, non sussistono nei confronti del Responsabile del Servizio situazioni di conflitto di interesse, neanche potenziali;
- 9) **IN BASE** alla Legge n. 15/05 e dal Decreto Legislativo n. 104/10 sul procedimento amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al T.A.R. della Regione Piemonte al quale è possibile presentare i propri rilievi, in ordine alla legittimità, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione all'albo pretorio o in alternativa, entro 120 giorni al Capo dello Stato, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. n. 1199/71;

N.B.: Il ricorso al Presidente della Repubblica è escluso nei casi previsti dall'art. 120 del D.Lgs. 104 del 2 luglio 2010 "Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo"; il provvedimento è ricorribile esclusivamente davanti al TAR nel termine di 30 giorni. Art. 120 Disposizioni specifiche ai giudizi di cui all'articolo 119, comma 1, lettera a) 1. Gli atti delle procedure di affidamento, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi e concorsi di progettazione e di attività tecnico-amministrative ad esse connesse, relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, nonchè i connessi provvedimenti dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, sono impugnabili unicamente mediante ricorso al tribunale amministrativo regionale competente. (omissis)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SETTORE AGRARIO, TECNICO,
TERRITORIO, AMBIENTE
Firmato Digitalmente
Dott. Arch. VANZETTI Alessandro

La presente è copia conforme all'originale firmato digitalmente, per uso amministrativo.	